

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E TRIENNALE 2015 - 2017

PREMESSA

La presente relazione, prodotta ad integrazione e a corredo del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2015, analizza le disposizioni limitative della spesa documentandone l'ottemperanza in relazione ai vincoli finanziari vigenti per le Pubbliche Amministrazioni e a quelli specificatamente codificati per le Università. Per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione le norme previste:

- » dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- » dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- » dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- » dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- » dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Per le Università ed i principali Enti di Ricerca, per il triennio 2013-2015, continuano ad applicarsi - così come previsto dall'art. 1, comma 116, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - le disposizioni di cui all'art. 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di fabbisogno finanziario.

Si rammenta, inoltre, il limite alla contribuzione universitaria definito dal DPR 25 luglio 1997, n. 306, come modificato dalla Legge 6 luglio 2012, n. 95, e il limite massimo per le spese per personale e indebitamento prescritte dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

L'esercizio finanziario 2014 fa registrare un presunto disavanzo, riferito alla sola gestione autonoma dell'amministrazione centrale, pari ad Euro 8.450.000,00.

Alla riduzione del presunto disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014, quantificato in sede di predisposizione del bilancio preventivo dello stesso anno nella misura di Euro 29.566.897,24, hanno concorso i seguenti fattori:

- la riduzione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2013, presuntivamente determinato in sede di predisposizione del bilancio 2014 nella misura di Euro 25.600.000,00, per Euro 9.227.594,38 (da Euro 25.600.000,00 ad Euro 17.272.405,62);
- la consistenza residua del fondo per la reiscrizione dei residui perenti, che si ritiene non debba essere oggetto di reiscrizione nel corso del corrente esercizio, al netto della quota che si è provveduto ad incrementare in sede di assestamento per adeguare lo stesso fondo alla sua reale consistenza (100%), per Euro 3.337.711,80 (Euro 8.200.000,00 - Euro 4.862.288,20);
- la consistenza del fondo oneri e rischi, non oggetto di utilizzo nel corso del corrente anno, stimata in Euro 6.020.003,00, sebbene riproposta per l'anno 2015;
- la manovra di assestamento del bilancio del corrente anno per minori spese e maggiori entrate nella misura di Euro 1.997.177,70, che è stato possibile registrare, in particolare, grazie al contingentamento della spesa non avente natura obbligatoria, poiché riferita a spese fisse e ricorrenti o ad obbligazioni di pagamento vincolanti (cosiddetto limite di 1/15 per mese, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/12/2013);
- un saldo attivo, per minori spese, anche riferite ad esercizi pregressi, stimato in circa 500 mila euro.

Si riporta, di seguito, il prospetto della situazione amministrativa e finanziaria presunta al 31 dicembre 2014.

Fondo cassa al 1° gennaio 2014	Euro 108.847.739,80
a) Somme riscosse in conto competenza e in conto residui dal 1° gennaio al 30 settembre 2014	Euro 188.286.287,72
b) Somme pagate in conto competenza e in conto residui dal 1° gennaio al 30 settembre 2014	Euro 276.831.176,17
Fondo cassa al 30 settembre 2014	Euro 20.302.851,35

Fondo cassa al 30 settembre 2014 **Euro 20.302.851,35**

c) Somme che si prevede di riscuotere in conto competenza e in conto residui dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014 Euro 152.370.629,72

d) Somme che si prevede di pagare in conto competenza e in conto residui dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014 Euro 111.594.251,80

Fondo cassa presunto al 31 dicembre 2014 **Euro 61.079.229,27**

e) Residui attivi anni precedenti al 2014 Euro 84.406.333,30

f) Residui attivi presunti dell'anno 2014 Euro 29.206.427,79

g) residui passivi anni precedenti al 2014 Euro 59.623.063,78

h) Residui passivi presunti dell'anno 2014 Euro 31.659.476,36

I)Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 **Euro 83.409.450,22**

L)Economie con vincolo di destinazione dell'amministrazione centrale (riporti anno 2014) Euro 49.390.815,41

M) Avanzo presunto si amministrazione Centri autonomi di gestione Euro 42.468.634,81

Presunto disavanzo riferito alla gestione autonoma dell'amministrazione centrale esercizio finanziario 2014 (I - L - M) **- Euro 8.450.000,00**

I risultati presunti del triennio, secondo l'attuale bozza, comparati con quelli del precedente bilancio triennale e con il Piano di Rientro e di Rilancio 2014 - 2016, sono:

RISULTATI DEL TRIENNIO			
	2015	2016	2017
Bilancio Triennale 2015 - 2017	- 13.590.366,87	- 4.817.193,27	7.607.239,01
Risultati attesi bilancio triennale 2014 - 2016	- 19.477.355,32	67.444,95	Non disponibile
Risultati attesi in attuazione del Piano di Rientro e di Rilancio 2014 - 2016	- 14.723.408,64	2.331.077,82	Non disponibile

I migliori risultati presunti dell'anno 2016 del bilancio triennale 2014 - 2016 e del Piano di Rientro e di Rilancio, rispetto alla bozza di bilancio triennale 2015 - 2017, discendono, tra l'altro:

- dalla circostanza che nei primi il Fondo di Finanziamento Ordinario e il gettito di tasse e contributi era stato mantenuto invariato nel triennio. Nel bilancio triennale 2015 - 2017, tali valori sono stati ridotti, dall'anno 2014 all'anno 2015, nella misura **consolidata** di Euro 6.541.222,65.
- dall'aver stralciato, in corrispondenza dell'anno 2016, l'entrata di Euro 7.030.400,00 a titolo di vendita di immobili. La stessa entrata, non più riproposta, era stata, invece, prevista nell'anno 2016 del bilancio triennale 2014 - 2016.
- dall'aver adeguato il Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti alla loro effettiva consistenza, in luogo della precedente misura, pure prudenziale, dell'80%, con un incremento della relativa previsione di spesa, per l'anno 2015, pari ad Euro 1.640.000,00.

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

La previsione è stata formulata sulla base di n. 51.595 iscrizioni e immatricolazioni, registrate per l'A.A. 2013/2014 (dato provvisorio alla data del 20/11/2014). Il relativo gettito è stato iscritto in bilancio con una prudenziale riduzione dell'1,5%, tenuto conto della flessione delle immatricolazioni/iscrizioni, che potrebbe ulteriormente determinarsi per l'a.a. 2014/2015. Ove tale flessione non dovesse verificarsi, potranno registrarsi maggiori entrate, che concorreranno al miglioramento dei saldi di bilancio.

Non si è proceduto prudenzialmente a registrare l'aggiornamento degli importi in base al tasso di inflazione programmato.

Infine, non si è ritenuto prudenzialmente di prevedere la maggiore entrata stimata per l'anno 2015 in Euro 709.937,42 nel Piano di Rientro e di Rilancio 2014 - 2016, relativa al maggior gettito per contributi universitari che potrà scaturire dall'azione di contrasto all'evasione contributiva avviata di concerto con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, giusta protocollo d'intesa stipulato in data 13 marzo 2014, rinviandone l'eventuale registrazione in sede di approvazione del conto consuntivo 2015.

Si rappresenta, al riguardo, che sono già pervenuti primi verbali di constatazione, in particolare dalla Tenenza di Putignano, dai quali emergerebbero irregolarità, al vaglio di questa Amministrazione, nel versamento dei contributi ad opera di taluni studenti. Ulteriori richieste di informazioni, in relazione alle verifiche in atto, sono pervenute dal Comando Provinciale di Bari e dalla Tenenza di Bitonto.

L'importo complessivo iscritto nel Bilancio di Previsione 2015 ammonta ad euro 32.835.950,15, come risulta dalla previsione dei capitoli di entrata 101010 "Tasse corsi di laurea e diplomi universitari" e 101090 "Contributi corsi di laurea e diplomi universitari"

Di seguito si riporta il confronto tra tasse e contributi accertati nell'ambito dell'ultimo conto consuntivo approvato e l'ammontare delle previsioni di tasse e contributi universitari prudenzialmente stimati per l'esercizio 2015.

	Conto consuntivo 2013	Previsione 2015	Differenza
Cap. 101010 "Tasse corsi di laurea e diplomi universitari"	11.583.596,98	10.932.115,09	651.481,89
Cap. 101090 "Contributi corsi di laurea e diplomi universitari"	22.879.259,33	21.903.835,06	975.424,27
Totali	34.462.856,31	32.835.950,15	1.626.906,16

L'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306¹ aveva stabilito che il gettito complessivo delle tasse d'iscrizione e dei contributi universitari non potesse superare il 20% dell'importo ricevuto da ciascun Ateneo statale a titolo di finanziamento ordinario (F.F.O.).

¹ "Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

La tabella di seguito riportata dimostra l'esito dell'applicazione di tale normativa sul bilancio di previsione 2015.

A	Cap. 101010 "Tasse corsi di laurea"	10.932.115,09
B	Cap. 101090 "Contributi corsi di laurea"	21.903.835,06
C	Totale (A + B)	32.835.950,15

D	Cap. 105010 (USCITE) "Rimborso tasse e contributi universitari".	670.000,00
----------	---	------------

E	Totale tasse e contributi al netto rimborsi (C - D)	32.165.950,15
----------	---	---------------

F	Fondo di Finanziamento Ordinario 2015 previsione	178.346.148,22
----------	--	----------------

	Rapporto tasse e contributi/FFO (E/F)	18,04%
--	---------------------------------------	---------------

La percentuale sopra indicata risulta comunque sovrastimata, tenuto conto degli abbattimenti previsti nella determinazione del limite alla contribuzione dall'art. 7, comma 42, della Legge 6 luglio 2012, n. 95², il quale ha stabilito che tra gli importi della contribuzione studentesca non vadano considerati quelli derivanti dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio.

² "All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "contribuzione studentesca" sono inserite le seguenti "degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello".

FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO 2015

In assenza di qualsivoglia comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca sulla ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario dell'anno corrente e sulla conseguente assegnazione della quota a favore di questo Ateneo, si è provveduto ad operare, per l'anno 2015, una stima prudenziale, prevedendo un abbattimento, rispetto alla previsione iscritta nel bilancio preventivo 2014, di Euro 6.041.182,80 (da Euro 184.387.331,02 ad Euro 178.346.148,22).

Pur a fronte del significativo incremento, per l'anno 2015, della quota correlata al costo standard per studente in corso, dal 20 al 40% della quota base, che dovrebbe favorire l'Ateneo barese nella relativa assegnazione, si ritiene di dover prevedere, per l'anno 2015, un'ulteriore riduzione, improntata su una stima di particolare prudenza. Tanto anche fine di compensare la riduzione che l'assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario potrebbe subire, per l'anno in corso, rispetto alla relativa previsione e, per l'effetto, di compensare l'eventuale incremento del presunto disavanzo 2014.

Più in particolare, l'importo della previsione di entrata 2015, pari ad Euro 178.346.148,22, è stato determinato riducendo l'assegnazione definitiva dell'anno 2013, pari ad Euro 184.664.775,00, della percentuale massima prevista per il 2014, pari al 2,7% dell'assegnazione 2013, giusta nota MIUR del 31 ottobre 2014. Al relativo risultato, è stata applicata l'ulteriore riduzione dello 0,7417%, prevista a livello di sistema, così come di seguito evidenziato.

Determinazione previsione assegnazione F.F.O. 2015		
A	FFO assegnazione 2013	184.664.775,00
B	Riduzione massima per il 2014 (2,7% dell'assegnazione definitiva 2013 (nota MIUR 31 ottobre 2014)	4.985.948,93
C	Quota al netto della riduzione massima del 2,7% (A - B)	179.678.826,08
D	Ulteriore riduzione prevista per il 2015 a livello di sistema, pari allo 0,7417% (non tiene conto degli effetti distributivi della quota premiale, i cui criteri sono modificati annualmente e comunicati nell'anno successivo rispetto a quello di previsione)	1.332.677,85
E	Previsione assegnazione FFO 2015 (C - E)	178.346.148,22

Eventuali maggiori entrate potranno concorrere al miglioramento del risultato di amministrazione o essere oggetto di variazione di bilancio per maggiori esigenze di spesa. Non perde di pregio evidenziare come, per l'anno 2008, il fondo era stato assegnato nella misura di Euro 217.457.214,00. **La riduzione, rispetto alla previsione 2015, ammonta, pertanto, ad Euro 39.111.065,78.** Si auspica che l'introduzione del costo standard per studente (del quale non si conosce, ad oggi, il relativo algoritmo), tra i parametri di distribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario - pari, per l'anno in corso, al 20% della quota base, con futuri incrementi programmati nella misura del 20% in ragione d'anno - possa favorire l'imprescindibile processo di riequilibrio nella distribuzione delle risorse a favore degli atenei, quale quello barese, che per eterogeneità e dimensioni sono stati fino ad oggi fortemente penalizzati.

Desta perplessità la circostanza di come, nonostante il competente Ministero abbia preannunciato l'introduzione del costo standard tra i parametri di distribuzione dell'assegnazione del fondo ordinario già a partire dal corrente anno, non sia invece stato ancora emanato il relativo provvedimento attuativo, non consentendo di poter valutare le relative ripercussioni sulle risorse che potranno essere effettivamente assegnate.

Nonostante il tempo trascorso, ad oggi, infatti, non è ancora stato varato il Decreto Interministeriale (MIUR - MEF) previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 49/2012 (la sua adozione era prevista entro 90 giorni dalla data di in vigore del medesimo decreto legislativo, ovvero entro il mese di agosto 2012).

Tale articolo prevede che: "*1. il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito costo standard per studente, e' il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.*2. **La determinazione del costo standard per studente e' definita, secondo quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento considerando le voci di costo relative a:**

- a) *attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente;*
- b) *servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di pers. tecnico amm.vo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formaz. dello studente;*
- c) *dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;*
- d) *ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari".*

Per gli anni 2016 e 2017 del bilancio triennale, si propone, infine, di conservare il medesimo importo del 2015, in assenza di una sia pur sommaria programmazione, su base triennale, dell'entità e dei criteri di distribuzione del fondo per tali anni. Tale persistente anomalia di sistema si determina pur a fronte dell'impegno, reiteratamente dichiarato dal Governo, di rendere le comunicazioni di assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario più tempestive (come sopra evidenziato, ad oggi non si conosce ancora l'entità dell'assegnazione per l'anno in corso) e nell'ottica di una programmazione triennale. Nel corso del proprio intervento **dell'11 dicembre 2013** presso la Camera dei Deputati, sulla situazione politica generale del Paese, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva infatti dichiarato: "*abbiamo riportato e vogliamo rimettere l'istruzione e la ricerca in cima alle priorità, prima con il decreto <<l'istruzione riparte>> e, nei prossimi mesi, con tre impegni concreti. Anzitutto, un piano da attuare entro marzo(2014), di interventi per rilanciare l'università e la ricerca, mettendo al centro studenti e qualità del sistema, potenziamento della valutazione, nuove regole per il finanziamento degli atenei e la contribuzione studentesca, costo standard per studente, diritto allo studio da rafforzare.*"³.

Le predette considerazioni pongono, inevitabilmente, un limite all'adozione del bilancio triennale, consistente nella difficoltà di poter disporre, in un'ottica pluriennale, di sufficienti informazioni sulla dinamica delle assegnazioni del finanziamento statale.

³ Stralcio resoconto stenografico – Seduta n. 136 di mercoledì 11 dicembre 2013

LIMITAZIONI DI SPESA PRESCRITTE DALLA LEGGE 30/7/2010 N. 122

La manovra varata con la Legge 30 luglio 2010, n. 122 presentava l'esigenza di ridurre l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche. La materia è stata, poi, oggetto di più interventi normativi di contenimento della spesa stratificatisi nel tempo.

Le disposizioni introdotte dalla predetta Legge hanno prescritto il contenimento degli stanziamenti di alcune tipologie di spesa ed il versamento annuale al Bilancio dello Stato dei relativi risparmi. Le limitazioni di spesa in argomento, nonché le relative quote oggetto di rimborso al Bilancio dello Stato, sono state verificate, con esito positivo, dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. A seguito di verifica amministrativo-contabile svolta presso questo Ateneo, nel periodo compreso tra il 7 luglio ed il 9 ottobre 2012, il dirigente dei predetti Servizi Ispettivi ha dichiarato, nell'ambito del relativo verbale del 10/12/2012, a pag. 17, che *"si prende atto che con vari provvedimenti l'Università ha dato applicazione ai limiti di spesa sanciti dal D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in L. 122/2010"*. A pag. 20, lo stesso ha dichiarato che *"si prende atto, infine, che, ove previsto dalla normativa citata, i risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa sopra descritte sono stati versati in conto entrate del Bilancio dello Stato"*.

Gli stessi vengono di seguito riproposti nelle medesime misure, stante la relativa invarianza anche per gli anni successivi a quello della verifica amministrativo contabile, fatte salve le spese per missioni, per la quota ascrivibile ai dipartimenti, per le ragioni che saranno di seguito evidenziate, per l'esercizio di autovetture, oggetto di ulteriori, successive riduzioni (debitamente contabilizzate), per i risparmi di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, relativi alle riduzioni dei compensi agli organi di indirizzo, direzione e controllo, la cui efficacia era limitata al solo quadriennio 2011 – 2014 e per misure di contenimento previste in materia di spesa per mobili e arredi dalla legge di stabilità del 2013, la cui efficacia era limitata al solo biennio 2013 - 2014.

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

L'art. 6, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che, a decorrere dal 2011, la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non possa superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La norma sancisce espressamente l'esclusione, da tale limite, delle spese per convegni organizzati dalle Università e dagli enti di ricerca. Al riguardo, con circolare n. 36 del 23 dicembre 2008, il Ministero dell'Economia e Finanze aveva precisato che *"la riduzione di cui trattasi è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente ed organismo pubblico. Relativamente alle spese per convegni e mostre, i limiti predeterminati dalla normativa non trovano applicazione laddove l'organizzazione di mostre e convegni concretizzi l'espletamento dell'attività istituzionale degli enti interessati"*. L'art. 10, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha sostituito l'ultimo periodo del citato art. 6, comma 8, confermando che la misura di contenimento non si applica - tra gli altri - ai convegni organizzati dalle Università e dagli Enti di Ricerca.

Ai fini del calcolo del limite dello stanziamento di spesa per l'anno 2014, riferito alle spese di rappresentanza e pubblicità, si è provveduto a rilevare la spesa sostenuta nell'anno 2009, a valere sui capitoli 102340 "Spese di rappresentanza" e 102465 "Spese promozione immagine", pari, rispettivamente, ad Euro 8.855,66 ed Euro 52.989,52. La previsione per i predetti capitoli di spesa, per l'anno 2015, non può, pertanto, superare, rispettivamente, gli importi di Euro 1.771,13 (8.855,66 x 20%) ed Euro 10.597,90 (52.989,52 x 20%).

Per tali riduzioni di spesa, il comma 21, art. 6, del D. L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, prevede che i conseguenti risparmi siano versati annualmente al bilancio dello Stato. Se ne rappresenta, di seguito, l'entità.

Capitolo di spesa	Spesa sostenuta nell'anno 2009	Limite previsione di spesa 2014 (20%)	Risparmi da devolvere al Bil. dello Stato (80%)
102340 "Spese di rappresentanza" ***	8.855,66	1.771,13	7.084,53
102465 " Promozione immagine" ***	52.989,52	10.597,90	42.391,62

*** Nel bilancio di previsione 2015 non si è ritenuto di prevedere alcun importo a tale titolo, poiché le relative spese potranno essere finanziate dall'Istituto Cassiere Banca CARIME, ai sensi dell'offerta economica presentata in sede di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio cassa (Lett. C4) e del capitolato speciale d'appalto (art. 26). La relativa previsione trova riferimento nell'ambito del Cap. 102191 del bilancio vincolato.

Gli importi relativi alla riduzioni di spesa di Euro 7.084,53 ed Euro 42.391,62 sono stati stanziati nel bilancio di previsione 2015, in corrispondenza del capitolo 106140 "Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010", per essere successivamente rimborsati al bilancio dello Stato.

Come per l'anno 2014, il risparmio di spesa riferito alle strutture dipartimentali ammonta a Euro 5.905,90. Anche tale importo è stato stanziato in corrispondenza del Capitolo di spesa 106140 "Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010", per essere successivamente rimborsato all'Erario.

Spese per sponsorizzazioni

L'art. 6, comma 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 31 luglio 2010, n. 122 prescrive che a **decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non potranno effettuare spese per sponsorizzazioni.**

È utile precisare quanto puntualizzato nel parere della Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 1075/2010) in merito alla qualificazione del contratto di sponsorizzazione; in particolare è stato rilevato, in assenza di una definizione giuridica dell'istituto, che la sponsorizzazione rappresenta "il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte, dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)".

Nel bilancio di previsione 2015 non è stata prevista alcuna spesa a tale titolo.

Spese per missioni

L'articolo 6, comma 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone che, **a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato della

pubblica amministrazione **non possono effettuare spese per missioni**, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, **per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.

L'art. 29, comma 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha escluso dalla limitazione in argomento la spesa effettuata con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. L'art. 58, comma 3bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha, successivamente, escluso dal limite anche la spesa effettuata con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. Sono, pertanto, escluse le spese inerenti:

- » le missioni internazionali di pace e delle Forze armate,
- » le missioni delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco,
- » le missioni del personale di magistratura,
- » le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari,
- » la spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi,
- » la spesa effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea ovvero da soggetti privati,
- » **la spesa effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici per attività di ricerca.**

Con circolare n. 40 del 23 dicembre 2010, contenente indicazioni operative per la predisposizione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2011 degli enti e organismi pubblici, il Ministero dell'Economia e Finanze, a pag. 14, aveva precisato: *“si ritiene che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese sostenibili nel rispetto dei limiti consentiti, possano escludersi le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, ivi comprese le spese per missioni, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati. In tali casi la valutazione in merito all'inerenza e necessità delle spese di cui trattasi per la realizzazione dei progetti è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica dell'organo interno di controllo”*. Come già sopra evidenziato, l'art. 29, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riguardo alla limitazione di spesa del 50% delle missioni delle Università e degli enti di ricerca, ha previsto: *“all'art. 6, comma 12, quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: <<compiti ispettivi>> sono aggiunte le seguenti: <<e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea ovvero di soggetti privati>>”*, con ciò consentendo di poter superare il limite in parola, in tutti i casi in cui la relativa spesa sia finanziata dall'Unione Europea o da altri soggetti privati.

Di fatto, per il sistema universitario, il Legislatore ha così inteso recepire, in una specifica disposizione di legge, quanto già precisato dal Ministero dell'Economia e Finanze con la predetta circolare n. 40 del 23 dicembre 2010, senza tuttavia annoverare (a differenza di quanto previsto dalla stessa circolare) le spese per missioni, per la quota finanziata da altri soggetti pubblici, tra quelle escluse dalla limitazione del 50%, ove necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti.

Al riguardo, con successiva circolare n. 2 del 5 febbraio 2013, il Ministero dell'Economia e Finanze, ha precisato che: *“per effetto della novella legislativa recata dall'articolo 29, comma 15, della legge n. 240/2010, che ha integrato il quarto periodo del comma 12 del citato articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, l'esclusione dal limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 è stata estesa alle spese di missione effettuate dalle Università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. Poiché le ipotesi di esclusione dal limite individuate dalla legge devono ritenersi tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, le missioni delle Università ed enti di ricerca gravanti su fondi o finanziamenti pubblici non possono ritenersi automaticamente sottratte dal tetto del 50% previsto dalla norma. Sotto tale profilo, per i predetti enti deve ritenersi superata la circolare n. 40 del 2010”*.

Nel testo dell'istruttoria della proposta di delibera per il Consiglio di Amministrazione del 28/6/2013, i cui contenuti sono stati integralmente recepiti nella decisione assunta al riguardo nella medesima seduta, l'Ufficio aveva già evidenziato come l'esclusione delle sole università e degli enti di ricerca dall'automatica disapplicazione del limite del 50% della spesa sostenuta per missioni, nell'ambito di specifici progetti alimentati da enti pubblici, posta in essere dalla circolare MEF n. 2 del 5/2/2013, e la revoca delle indicazioni fornite in tal senso dalla precedente circolare n. 40 del 2010, avesse di fatto configurato una contraddittoria, difforme applicazione del comma 12, art. 6, del D.L. 78/2012 tra il sistema dell'Università e della ricerca e le altre pubbliche amministrazioni interessate a tale restrizione, per le quali, invero, le indicazioni della medesima circolare n. 40/2010 non erano state revocate (si prescinde, in questa sede, dall'esprimere valutazioni sui ridondanti pareri del MEF volti, sempre più spesso, a sconfinare in ambiti che, lungi dall'assumere le normali funzioni interpretative, investono campi di esclusiva competenza legislativa).

Tale circostanza - come ulteriormente precisato nella predetta istruttoria - aveva determinato una manifesta illogicità della medesima esclusione nei confronti di un settore della pubblica amministrazione, quale quello universitario, nel quale il ruolo della mobilità nei progetti di ricerca richiede, più degli altri, il fisiologico, sistematico scambio di conoscenze ed esperienze, in particolare nel contesto internazionale. A tanto si aggiunga, altresì, che la gestione di progetti di ricerca, aventi una propria, specifica pianificazione finanziaria, è spesso soggetta alla preventiva approvazione degli enti finanziatori, anche di natura pubblica (tra i quali lo stesso Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca), e che, pertanto, gli stessi progetti avrebbero subito, da tale esclusione, un *vulnus* causato dalla perdita di risorse finanziarie, scaturente dall'impossibilità di sostenere e rendicontare gli oneri di mobilità.

Per le predette ragioni, il Consiglio di Amministrazione, nella citata seduta del 28/06/2013, tenuto conto della possibilità, annoverata dallo stesso art. 6 del D.L. 78/2010 come convertito in Legge 122/2010, di consentire il superamento del tetto del 50% in casi eccezionali *“previa adozione di un motivato provvedimento dell'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi*

di revisione dell'ente", preso atto del preventivo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso nella riunione del 29 maggio 2013, aveva deliberato:

che il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per missioni di cui all'art. 6, comma 12, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applichi nei casi in cui il trattamento di missione sia correlato alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, anche internazionali, commissionati da istituzioni pubbliche o private (PRIN, FIRB, etc.), fatta eccezione per le spese sostenute a valere sui fondi ex 60%, per le quali invece deve ritenersi applicabile la prevista riduzione, nonché, più in generale, di progetti a cofinanziamento esterno e/o comunitario;

- che il predetto limite non si applichi, inoltre, ai casi in cui i trattamenti di missione siano correlati alla realizzazione di attività commerciali (c/terzi) o di consulenza commissionate e finanziate da terzi, nonché:
- alle missioni necessarie ad assicurare il funzionamento delle sedi universitarie decentrate di Taranto e Brindisi, per la quota strettamente connessa al finanziamento degli enti locali del territorio Jonico;
- alle missioni necessarie all'espletamento delle funzioni di componente esterno del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione;
- alle missioni necessarie a consentire il funzionamento delle commissioni relative agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, di nomina ministeriale;
- alle missioni connesse all'imprescindibile esercizio delle funzioni degli avvocati di Ateneo, volte ad assicurare la propria presenza, in rappresentanza di questa Università, ai contenziosi presso le magistrature superiori con sede in Roma.

Preme qui sottolineare che all'evidenziata, manifesta illogicità dell'automatica esclusione degli Atenei dagli enti per i quali le spese di missione finanziate da enti pubblici, necessariamente sostenute nell'ambito delle realizzazione di specifici progetti di ricerca, potessero essere escluse dal limite del 50%, determinata dall'alluvionale normativa emanata in argomento e dalle (spesso contraddittorie) circolari interpretative del Ministero dell'Economia e Finanze, ha posto rimedio il Legislatore con l'emanazione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, il quale, all'art. 58, comma 3-bis, ha così disposto: *"all'art. 6, comma 12, quarto periodo, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: << soggetti privati >> sono aggiunte le seguenti: << nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca >>"*. Per favorire la sistematica lettura delle disposizioni succedutesi nel tempo in materia per il settore universitario, di seguito si riporta il nuovo testo dell'art. 6, comma 12, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 122/2010, così come modificato dall'art. 29 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'art. 58, comma 3-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98: *"a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero*

indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 ... Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca."

Sicché, nella seduta del 7 aprile 2014, su conferme parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 13 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che "ad integrazione delle fattispecie oggetto di esclusione dall'applicazione del limite del 50% di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, già deliberate da questo Consesso nella seduta del 28 giugno 2013 e confermate con delibera del 30 settembre 2013, che il medesimo limite non si applichi, altresì, in tutti i casi in cui la spesa per missioni faccia riferimento ad attività e a progetti di ricerca finanziati dal Fondo di Finanziamento Ordinario".

Alla luce della predetta disposizione di legge, si ritiene che, a decorrere dall'esercizio 2015, non si debba più procedere al versamento al Bilancio dello Stato dell'importo di Euro 35.257,98, concernente il risparmio di spesa dell'anno 2009 riferito alle strutture dipartimentali, poiché riferito a missioni svolte per attività di ricerca, escluse dall'alveo normativo in disamina.

Permane, invece, l'obbligo del versamento al Bilancio dello Stato della quota di missioni a carico del Bilancio di Ateneo.

Il comma 21 dell'art. 6, comma 12, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede, infatti, che i risparmi provenienti dalle riduzioni di spesa in argomento siano versati annualmente al bilancio dello Stato.

La previsione del Capitolo di spesa 101110 "Indennità di missioni" è stata, pertanto, quantificata nella misura del 50% dell'importo relativo al totale della spesa sostenuta nell'anno 2009, pari ad Euro 109.819,52, al netto dell'importo di Euro 9.000,00, concernente la spesa sostenuta nello stesso anno per missioni presso organismi internazionali o comunitari. L'importo da versare allo Stato, come anche certificato dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e Finanze nel corso della citata verifica amministrativo contabile, ammonta, pertanto, ad Euro 50.409,76 $(109.819,52 - 9.000,00) \times 50\%$, mentre l'importo della previsione di spesa ammonta ad Euro 59.409,76 $(50.409,76 + 9.000,00)$.

Nella tabella di seguito riportata si riepiloga la modalità di calcolo dello stanziamento 2015 e della quota da versare al bilancio dello Stato.

MISSIONI (CAP. 101110)				
A	B	C	D	E
Spesa missioni 2009	Spesa missioni per partecipaz. ad org. intern. o comunitari 2009	Spesa 2009 al netto missioni org. intern. o comunitari A - B	Riduzione 50% da versare allo Stato (A-B) x 50%	Previsione 2014 B + D
109.819,52	9.000,00	100.819,52	50.409,76	59.409,76

Il predetto risparmio di Euro 50.409,76 è stato iscritto nel bilancio di previsione 2015, in corrispondenza del capitolo 106140 "*Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010*", per essere successivamente versato al bilancio dello Stato. Il divieto di operare, in corso d'anno, variazioni in aumento delle disponibilità finanziarie del capitolo di spesa in esame, imporrà, nel corso dell'anno 2015, un oculato monitoraggio degli impegni assunti ed una puntuale pianificazione delle esigenze di mobilità.

Spese per attività di formazione

In ragione di quanto prescritto dall'art. 6, comma 13, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2011, la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Il successivo comma 21 dello stesso articolo prevede che i risparmi provenienti dalle riduzioni di spesa in argomento siano versati annualmente al bilancio dello Stato.

Tenuto conto che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per formazione ammonta ad Euro 144.353,22, si è provveduto ad iscrivere, in corrispondenza del capitolo 101070 "Spese per la formazione del personale dirigente e tecnico amministrativo" la previsione di Euro 72.176,61 (50%). La differenza, di pari importo, è stata iscritta in corrispondenza del capitolo 106140 "*Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010*", per essere successivamente versata al bilancio dello Stato.

Come per l'anno 2014, il risparmio relativo alle strutture dipartimentali ammonta ad Euro 50.276,68. Anche tale importo è stato stanziato in corrispondenza del predetto capitolo, al fine del suo successivo versamento all'Erario.

Si segnala, infine, che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - nell'adunanza del 3 febbraio 2011, rispondendo ad una specifica richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Settala, intesa a conoscere se nella limitazione prevista dalla disposizione normativa in questione rientrassero anche le spese sostenute dall'Amministrazione per corsi di formazione obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro (come ad esempio i corsi antincendio e di primo soccorso), ha concluso nel senso che la "*disposizione contenuta nel comma 13 dell'art. 6 del D.L. 78 sia riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente locale e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge*". In ordine a tale interpretazione, al fine di imputare correttamente la spesa rappresentativa delle spese da sostenere per corsi di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, è stato istituito l'apposito capitolo di

bilancio n. 101071 “*Spese per la formazione del personale dirigente e tecnico amministrativo non soggetta ai limiti di cui all’art. 6, c. 13, Legge 122/2010*”, all’interno del quale è stata prevista la spesa per gli interventi formativi obbligatori stimati dal competente Dipartimento Affari Generali Tecnico e per la Sicurezza (Euro 138.620,00 per l’esercizio 2015).

Spese manutenzione immobili

L’art. 8, comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, **a decorrere dall’anno 2011, è determinato nella misura del 2% del valore dell’immobile utilizzato**. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti dall’art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Rimane in vigore il limite di spesa, **pari all’1 per cento del valore dell’immobile, relativo all’esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria**. Entrambe le prescrizioni sono previste dal comma 618 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Mentre, per quanto concerne i rinvii ai commi 619 e seguenti, si rileva che gli stessi dispongono specifiche raccomandazioni in materia di monitoraggio della spesa (mediante imputazione a specifici capitoli di bilancio, di parte corrente per la manutenzione ordinaria, e di parte conto capitale per quella straordinaria).

Le limitazioni prescritte dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 non si applicano agli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro**.

Si precisa che la consistenza finale del patrimonio immobiliare di Ateneo al 31/12/2013 (situazione patrimoniale allegata al conto consuntivo) ammonta ad Euro 273.431.558,02. Pertanto, il limite di spesa per la sola manutenzione ordinaria, fissato nella misura dell’1% del patrimonio immobiliare, ammonta ad Euro 2.734.315,58, mentre la previsione del pertinente capitolo di spesa 102480 ammonta ad Euro 1.216.089,88.

L’art. 2, comma 618 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto, inoltre, che l’eventuale differenza tra l’importo delle predette spese relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse rideterminato a partire dall’anno 2008 è versata annualmente al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Dai dati esposti nella tabella di seguito riportata si evidenzia che non sussiste alcun obbligo di versamento all’Erario, in quanto la spesa impegnata nell’anno 2007 per manutenzione ordinaria è pari ad euro 1.670.532,59, inferiore al valore ricalcolato sulla base della normativa in esame.

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	
Valore patrimonio immobiliare	273.431.558,02
Limite 2014 per manutenzione ordinaria (1% del valore del patrimonio immobiliare)	2.734.315,58
Spesa impegnata 2007 per manutenzione ordinaria	1.670.532,59

Assunzione di personale a tempo determinato

L’art. 9, comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che «*a decorrere dall’anno 2011, (...) le Università (...)*

possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per il personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (...) non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009».

Resta in vigore la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s. m. e i. che consente alle Università la possibilità di "prescindere dalla limitazione di spesa per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di contratti di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati all'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del Fondo per il Finanziamento Ordinario".

Come già argomentato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014, la spesa sostenuta nel 2009 ammonta ad Euro 915.792,19 per contratti di lavoro a tempo determinato (Capp. 101200 e 101205) e ad Euro 1.435.877,39 per collaborazioni coordinate e continuative (Cap. 102680). Sicché, il limite di spesa, se considerato con riferimento al solo esercizio 2009, ammonterebbe ad Euro 1.435.877,41 (Euro 457.896,09 per tempo determinato + Euro 977.981,32 per co coco).

Si è ritenuto, tuttavia, di ricostruire il predetto limite di spesa, a partire da quella sostenuta nell'anno 2003, calcolando la precedente riduzione prevista dall'art. 3, comma 80, della Legge 244/2007 (35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003).

Riepilogo limiti di spesa personale co coco e a tempo determinato per l'esercizio finanziario 2015			
Tipologia personale	Spesa anno 2003	Limite di spesa a partire dall'anno 2008 (35% della spesa relativa all'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 80, della Legge 244/2007)	Limite di spesa a partire dall'anno 2011 (50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 9, comma 28, della Legge 122/2010) PREVISIONE 2015
Personale tecnico amministrativo a tempo determinato (Cap. 101200)	1.428.700,00	500.045,00	250.022,50
Personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Cap. 102680)	1.099.218,31	384.726,41	192.363,20
TOTALE LIMITE DI SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO COCO PER IL 2015			442.385,70

Si è provveduto ad iscrivere, per l'anno 2015, l'importo di Euro 442.386,00, a valere sul Capitolo di spesa 101200 "Personale tecnico amministrativo e dirigente a tempo determinato".

Per le collaborazioni coordinate e continuative non si prevede, invece, alcuna previsione di spesa. I Dipartimenti ed i Centri Interuniversitari di Ricerca potranno eventualmente avvalersi di tali tipologie di lavoro flessibile esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 188, della Legge 266/2005 e s. m. e i. A tal fine, è stato istituito il seguente, apposito capitolo, non valorizzato nella previsione iniziale del bilancio autonomo

dell'amministrazione centrale: 101201 dal titolo "*Personale tecnico amministrativo a tempo determinato non soggetto al limite di cui all'art. 9 Legge 122/2010, ai sensi dell'art. 1, comma 188, Legge 266/2005 e s. m. e i.*"

Con nota prot. n. 17624 del 2/5/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel rispondere al quesito del Comune di Assisi, volto a conoscere, con riferimento al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, "*se sia possibile considerare il tetto di spesa fissato dalla norma come limite cumulativo delle tipologie di contratto di lavoro flessibile, argomentando il proprio orientamento in tal senso*", ha rappresentato quanto segue.

*"Va innanzitutto evidenziato che il vincolo fissato dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 risponde tanto all'obiettivo di contenere il costo del lavoro atipico, quanto alla finalità di evitare che le amministrazioni pubbliche, sottoposte al regime limitativo delle assunzioni a tempo indeterminato, ricorrano all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile per eludere il blocco assunzionale. In sostanza si vuole anche evitare che siano violati i presupposti per il ricorso al tempo determinato da rinvenire nelle esigenze temporanee dell'amministrazione. **L'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa fissato dalla norma può ritenersi riferito alle tipologie di lavoro flessibile complessivamente intese.** Un'interpretazione in senso diverso non opera, come detto, neppure per le amministrazioni dello stato e maggiormente non è riferibile agli enti locali in quanto, oltretutto, andrebbe ad incidere sull'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita. Sulla base dei propri fabbisogni, perciò, l'amministrazione, ai fini del rispetto del limite massimo del 50 per cento della spesa del 2009, può decidere di non ridurre la spesa sostenuta nel 2009 per la singola tipologia di lavoro flessibile e compensare la mancata diminuzione di spesa con quella del costo delle altre forme contrattuali atipiche seguendo principi di buona gestione, efficienza ed economicità".*

Spese per l'acquisto, il noleggio, l'esercizio e la manutenzione di autovetture

Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, il comma 14 dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che "*a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere*".

La legge di stabilità per il 2013, all'art. 1, comma 143 (come modificato dall'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 135) ha inoltre stabilito che, fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Nel limite devono essere considerate le spese per autovetture come individuate dall'art. 54, comma 1 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (ovvero veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti, compresi quello del conducente). Inoltre, il limite di spesa

risulta unico, in quanto cumulativo delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Anche per tale fattispecie di riduzione di spesa, il comma 21 dell'art. 6, del D.L. 78/2010 prevede che i conseguenti risparmi siano versati annualmente al bilancio dello Stato. Di seguito si rappresenta l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2009 in corrispondenza dei capitoli relativi all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e le riduzioni prescritte a decorrere dall'anno 2011.

Capitolo di bilancio	Spesa sostenuta nell'anno 2009	Previsione 2011 max 80%	Riduzione da rimborsare allo Stato (20%)
102410 "Spese per manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto"	54.950,40	43.960,32	10.990,08
102415 "Spese per manutenzione, pedaggi e carburante"	32.134,54	25.707,63	6.426,91

Il predetto importo, pari ad Euro 17.416,99 (Euro 10.990,08 + 6.426,91) è stato conseguentemente iscritto in corrispondenza del capitolo 106140 "Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010", per essere successivamente versato al bilancio dello Stato.

Come per l'anno 2014, il risparmio di spesa relativo alle strutture dipartimentali ammonta ad Euro 1.187,23. Anche quest'ultimo è stato stanziato in corrispondenza del capitolo di spesa 106140 al fine del suo successivo versamento al Bilancio dello Stato.

L'art. 15, comma 1 della Legge 23/6/2014, n. 89 ha apportato talune modifiche all'art. 15, comma 2 della Legge 7/8/2012, n. 135; più in particolare, è stato previsto che, a decorrere dal 1° maggio 2014, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

La citata, ulteriore misura di contenimento della spesa per autovetture, che non inficia l'obbligo di versamento al Bilancio dello Stato dei citati risparmi, deve peraltro intendersi aggiuntiva alle riduzioni già operate, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. In base a quanto precisato nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 2 del 5 febbraio 2013, "le somme derivanti dall'applicazione delle nuove riduzioni di spesa (...) non devono essere versate in conto entrate al bilancio dello Stato e, quindi, per le Amministrazioni interessate, tali importi costituiscono delle economie. Restano, invece, da versare, nell'apposito capitolo in conto entrate al bilancio dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni compiute in applicazione del (...) comma 14 dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 21 dello stesso art. 6"

Per quanto attiene, invece, al limite massimo di spesa per l'esercizio 2015, si provvede, di seguito, ad indicarne la modalità di relativa determinazione.

Capitolo di bilancio	Spesa sostenuta nell'anno 2011	Limite di spesa 2015 (30% anno 2011)
102410 "Spese per manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto"	43.079,07	12.923,72
102415 "Spese per manutenzione, pedaggi e carburante"	25.694,57	7.708,37

Sono escluse dai limiti in argomento le spese sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati (in analogia a quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 23 dicembre 2010).

LIMITAZIONI DI SPESA PRESCRITTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2014

Il quadro normativo inerente le limitazioni di spesa è stato ulteriormente perfezionato dalle prescrizioni di cui alla Legge di stabilità 2013, che introduce ulteriori disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa.

Spese per consulenze in materia informatica

Il comma 146 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013 prevede che le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica **solo in casi eccezionali adeguatamente motivati che richiedono il ricorso a specifiche professionalità per intervenire su problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informativi.**

Nessuna previsione finanziaria è stata iscritta nel Bilancio di Previsione 2015 in merito.

FONDI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DI COMPARTO E DIRIGENTE

Si rinvia alle allegate richieste di certificazione dei fondi in argomento prott. nn. 87902 e 87935 del 10 dicembre 2014, e relativi allegati, trasmesse al Collegio dei Revisori dei Conti.

Le predette note formano parte integrante della presente relazione.

POTENZIALI OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO NON COPERTE DAGLI ATTUALI STANZIAMENTI DI BILANCIO

La problematica dell'iscrizione di "passività potenziali", in particolare riscontrabili dal nutrito contenzioso in itinere, costituisce un elemento di particolare criticità nella redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

Come di seguito si avrà modo di rappresentare, l'esposizione ai rischi di insorgenza di obbligazioni di pagamento, di competenza di esercizi pregressi, talvolta anche molto remoti, non oggetto di copertura tra gli attuali stanziamenti di bilancio, né tra i residui passivi, in un contesto caratterizzato da drastici tagli al finanziamento ordinario e da un

disavanzo di amministrazione di significativa portata, ha condizionato i margini entro i quali l'azione strategica di questo Ateneo potrà dispiegarsi nel prossimo futuro, anche in considerazione dell'esigenza di provvedere all'opportuna iscrizione di un adeguato fondo a copertura degli oneri e rischi futuri.

Tanto, a ben vedere, assume maggior pregio anche in ragione dell'incerta linea di demarcazione che separa le predette passività potenziali dai "debiti fuori di bilancio", per i quali, invero, si porrebbe l'esigenza, in presenza dei presupposti di legge, dell'integrale copertura. Se ne riporta, di seguito, l'analitica rappresentazione, precisando che, in corrispondenza del Cap. di spesa 102045 "Accantonamento rischi ed oneri," è stata stanziata la somma complessiva di Euro 6.205.208,00. Se ne riporta, di seguito il dettaglio.

EURO 5.000.000,00 (CIRCA) – SENTENZE CORTI D'APPELLO EX LETTORI

Come riferito dall'Avvocatura, questa Università è stata condannata dalle Corti di Appello di Bari e di Lecce al pagamento delle differenze stipendiali, rapportate al ruolo di ricercatore, a favore degli ex lettori (attuali Collaboratori ed Esperti Linguistici), con riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, per un ammontare complessivo, pari alla sola sorte capitale, di circa 5 milioni di Euro.

Avverso le predette sentenze, sono stati proposti ricorsi in Cassazione per violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 240/2010.

Si precisa, inoltre, che per tali sentenze è stata chiesta ed ottenuta la sospensione della relativa esecutività, stante il danno grave e irreparabile che l'immediata esecuzione determinerebbe per l'Ateneo, così come anche rappresentato all'adita magistratura con apposita certificazione a firma del Dirigente del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie.

EURO 4.176.198,94 - Sorte capitale arretrati 2001 - 2007 Sent. Corte Costituzionale n. 191 - 21/5/2008

Con sentenza n. 191 del 21 maggio 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non veniva riconosciuta, ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle Università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

In conseguenza di tale sentenza, con decreti rettorali, emanati nell'anno 2009, l'Amministrazione ha formalizzato il riconoscimento, anche ai fini economici, dei predetti servizi pre-ruolo, a favore di n. 125 docenti e ricercatori. Tali provvedimenti hanno fatto scaturire l'obbligo di corrispondere, agli aventi titolo, le relative competenze arretrate, a far tempo dall'anno 2001. Le stesse sono state effettivamente corrisposte solo per il periodo successivo all'anno 2007.

Le competenze arretrate riferite invece al periodo 2001 - 2007, non iscritte tra le previsioni di spesa dei bilanci degli anni successivi alla decisione della Corte Costituzionale (anno 2008), quantificate nella misura complessiva di Euro 4.176.198,94, non trovano copertura tra gli attuali stanziamenti di bilancio. Se ne descrive, di seguito, la composizione per anno di maturazione.

Competenze arretrate Sentenza Corte Costituzionale n. 191 del 21 maggio 2008			
Anni	Competenze arretrate	Oneri riflessi	Totale spesa
2001	141.842,19	53.103,40	194.945,59
2002	353.235,63	132.101,65	485.337,28
2003	434.562,27	162.770,07	597.332,34
2004	473.828,29	177.676,40	651.504,69
2005	518.826,48	194.271,36	713.097,84
2006	540.241,93	201.588,95	741.830,88
2007	577.193,66	214.956,66	792.150,32
Totale fabbisogno arretrati anni 2001 - 2007			4.176.198,94

Al fine del compiuto inquadramento della vicenda finanziaria sopra rappresentata, giova, in ogni caso, osservare che con decreto rettorale n. 9803 del 21 dicembre 2010 è stata disposta la sospensione, fino al 31 dicembre 2012, dell'efficacia dei citati decreti di riconoscimento dei servizi pre-ruolo e del diritto alla corresponsione delle relative differenze stipendiali per il periodo antecedente all'anno 2008. Tanto poiché, come riportato nelle premesse del medesimo decreto, *“gli effetti espansivi di detta decisione (retius: sentenza Corte Costituzionale), determinano per l'amministrazione universitaria una nova spesa, per la quale vanno indicati i mezzi di copertura finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 81 della Costituzione”*. Secondo quanto riportato nella parte motiva del sopra citato provvedimento rettorale, la decisione del giudice costituzionale, avente natura di “sentenza additiva”, avrebbe dovuto comportare l'individuazione, da parte dello Stato, delle relative fonti di copertura, mediante incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario a favore di questo Ateneo, giusta art. 5 della Legge 537/93.

A tale ultimo riguardo, con nota prot. n. 43417 del 29/6/2011 e successive note di sollecito prott. nn. 59983 del 29/9/2011 e 22277 del 27/3/2013, ad oggi rimaste prive di riscontro, è stata richiesta, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'integrazione del Fondo di Finanziamento Ordinario, nella misura occorrente a far fronte al pagamento degli arretrati in argomento. Lo stesso Ministero, in riscontro all'atto di diffida inviato da uno degli aventi titolo al percepimento degli emolumenti arretrati, con nota prot. n. 4510 del 28/10/2011 ha in ogni caso precisato *“che le attribuzioni di questo Ministero relative al personale docente sono devolute alle Università di appartenenza in base alla vigente normativa”*, rammentando *“l'autonomia finanziaria e organizzativa di cui gode l'ateneo, prevista dalla Legge 9/5/1989, n. 168, art. 6, commi 1 e 2”*.

Avverso il citato decreto rettorale n. 9803 del 21 dicembre 2010, i Proff.ri Domenico Viola e altri hanno presentato ricorso al T.A.R. Puglia contro questa Università ed il MIUR, chiedendo l'annullamento dello stesso e la *“condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, al pagamento delle differenze retributive relative agli anni precedenti il 2008 e di tutti gli emolumenti accessori arretrati, con interessi e rivalutazione nella misura di legge”*.

Come riferito per le vie brevi dall'Avvocatura, l'adito Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del MIUR.

Si evidenzia, infine, che per le medesime ragioni sopra riportate, con successivi decreti rettorali n. 6326 del 28/12/2012 e 3228 del 28/10/2014, la sospensione dell'efficacia dei

precedenti decreti rettorali, concernenti il riconoscimento dei servizi pre-ruolo e delle relative differenze stipendiali, è stata disposta fino alla data del 31 dicembre 2015.

EURO 3.217.478,00 - Arretrati ICI E TARSU

Il progressivo taglio dei trasferimenti statali agli enti locali, intervenuto negli ultimi anni, e l'introduzione delle norme in materia di federalismo fiscale, hanno sensibilmente inasprito la pressione fiscale esercitata dai Comuni.

Numerose amministrazioni comunali hanno, infatti, deliberato significativi aumenti dei propri tributi, avviando campagne anti-evasione, che hanno comportato la notifica di avvisi di accertamento di importi di gran lunga maggiori rispetto al passato, spesso adottando metodi di accertamento di tipo induttivo.

Ai fini TARSU, in data 03/01/2013 il Comune di Bari ha notificato un avviso di accertamento "pilota" per l'anno **2007**, dell'importo di euro 193.275,00. L'accertamento in argomento è stato formulato su base induttiva e riguarda un presunto adeguamento dei mq degli immobili già iscritti a ruolo, nonché taluni immobili a fronte dei quali la tassa non sarebbe stata mai corrisposta. L'infruttuosità del tentativo di risoluzione bonaria, esperito mediante istanza di accertamento con adesione, ha comportato la necessità, per l'Ateneo, di promuovere ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, ove tuttora pende il contenzioso. Con avviso di accertamento del 22 ottobre 2014, a parziale accoglimento di quanto richiesto dall'Ateneo nel ricorso, il Comune di Bari ha, in autotutela, riconosciuto uno sgravio di Euro 16.739,00. Nelle more della definizione del contenzioso, si propone la copertura nella misura del 50% del tributo, pari ad Euro 88.268,00.

Ai fini TARSU, in data 02/01/2014, il Comune di Bari ha notificato un avviso di accertamento che riporta le stesse motivazioni di quello relativo all'anno 2007, dell'importo di euro 193.589,00. Vista l'infruttuosità del tentativo di risoluzione bonaria esperito per l'anno 2007, è stato proposto, anche per quest'annualità, ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, ove tuttora pende il contenzioso. Con avviso di accertamento del 22 ottobre 2014, a parziale accoglimento di quanto richiesto dall'Ateneo nel ricorso, il Comune di Bari ha, in autotutela, riconosciuto uno sgravio di Euro 16.766,00. Nelle more della definizione dello stesso, si propone la copertura nella misura del 50% del tributo, pari ad Euro 88.411,50.

Viene, inoltre proposto un accantonamento prudenziale di Euro 96.794,00, pari al 50% dell'importo di Euro 193.589,00 per presunti arretrati TARSU anno 2009. Tale accantonamento, proposto in via prudenziale, ricalca quello degli anni precedenti, benché non sia stato ad oggi notificato alcun avviso di accertamento per tale annualità (la scadenza del termine prescrizione è prevista per il 31.12.2014).

Ai fini ICI, in data 03/01/2013 il Comune di Bari ha, invece, notificato n. 5 avvisi di accertamento, per le annualità dal 2007 al 2011, per complessivi euro 2.670.530,00. Anche in questo caso, il tentativo di risoluzione bonaria, esperito mediante istanza di accertamento con adesione, non ha prodotto alcun risultato, inducendo l'Ateneo a presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale. Anche per quest'ultimo pende il contenzioso in attesa della notifica dell'udienza. I predetti avvisi di accertamento vertono su immobili che, sebbene risultino di proprietà dell'Ateneo, non vengono da esso direttamente utilizzati. E' il caso degli immobili trasferiti in proprietà all'Ateneo, nei decenni passati, da parte dello Stato, allorché furono soppresse le "opere universitarie", costituite con Regio Decreto n. 1592 del 1933. Con la costituzione degli Enti regionali per il Diritto allo Studio, poi confluiti nell'unica Agenzia per il diritto allo Studio della Regione Puglia, detti immobili sono stati ad essa concessi in uso gratuito.

RAPPORTO EX ART. 5 D.LGS. 29 MARZO 2012, N.49

L'art. 5, comma 4, lettera e) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha statuito, per il conseguimento degli obiettivi di qualità e di efficienza del sistema universitario, di determinare *“un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata”*. Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 ha introdotto importanti novità gestionali, quali l'obbligo, dall'anno 2014, di un piano economico finanziario triennale (art. 3), la programmazione triennale per l'assunzione di personale a partire dal triennio 2013-2015 (art. 4), il limite massimo per le spese per il personale (art. 5) e per l'indebitamento (art. 6) e le modalità mediante le quali perseguire la sostenibilità finanziaria dei bilanci degli atenei mediante una graduazione delle possibilità di reclutamento che tengano conto dei limiti stabiliti dagli artt. 5 e 6.

In particolare, il comma 6, dell'art. 5, ha stabilito che il limite massimo dell'indicatore per le spese per il personale è pari all'80% delle entrate annuali costituite dai contributi statali per il funzionamento e dalle tasse, soprattasse e contributi universitari. Per spese di personale si intende la somma algebrica delle spese sostenute dall'ateneo, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati (supportate da norme, accordi o convenzioni approvate dal consiglio di amministrazione), finalizzati alla copertura del costo quindicennale del personale docente di ruolo e ricercatore a tempo determinato, per il personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato e per contratti di insegnamento. Per contributi per il funzionamento si intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del Fondo per il Finanziamento Ordinario, del Fondo per la Programmazione del sistema universitario (per la quota non vincolata nella destinazione) e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità. Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, ad eccezione delle tasse riscosse per conto terzi; tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.

Come noto, per l'Ateneo barese, nel quale il numero di punti organico corrispondente ai **cessati** dell'anno 2012 è stato pari ad **82,70**, l'effettiva **assegnazione**, disposta dal MIUR per l'anno 2013, è stata pari a **5,67** punti organico. Il *turn-over* che l'Ateneo barese ha potuto assicurare per l'anno 2013 (peraltro ormai ad anno quasi concluso) è stato solo del 6,85% delle cessazioni verificatesi nel 2012. Tanto, pur a fronte del sensibile miglioramento registrato nell'ultimo anno, sia con riferimento all'indicatore delle spese di personale di cui al D. Lgs. 49/2012 (da 84,61% del 2011 a 80,58% del 2012), che con riferimento all'Indicatore relativo alla situazione economica finanziaria (ISEF), da 0,97 del 2011 ad 1,02 del 2012.

Per maggiore evidenza, di seguito si riporta, per gli anni 2012 e 2013, la situazione dei punti organico effettivi rivenienti dalle cessazioni dell'anno precedente, il numero di punti organico relativo al *turn over* del 20%, il numero di punti organico effettivamente assegnato e l'indicatore ISEF per gli stessi anni.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Situazione Punti Organico 2012				
P.O. CESSATI anno 2011	20% P.O. cessati anno 2011	P.O. ASSEGNATI dal MIUR per l'anno 2012	% P.O. assegnati rispetto ai P.O. dei cessati dell'anno precedente	ISEF 2011
82,30	16,46	9,88	12,00%	0,97

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Situazione Punti Organico 2013				
P.O. CESSATI anno 2012	20% P.O. cessati anno 2012	P.O. ASSEGNATI dal MIUR per l'anno 2013	% P.O. assegnati rispetto ai P.O. dei cessati dell'anno precedente	ISEF 2012
82,70	16,54	5,67	6,86%	1,02

Come è possibile ricavare dalle tabelle sopra riportate, a fronte di un numero di **cessazioni** (espresse in punti organico) verificatesi negli anni 2011 e 2012, pari a **165**, il numero di **assunzioni** riconosciuto all'Ateneo barese per gli anni 2012 e 2013 è pari a soli **15,55** punti organico. Tanto - giova evidenziare - anche tenuto conto del blocco delle assunzioni che la normativa aveva già imposto nei precedenti anni 2010 e 2011.

Si precisache il competente Dicastero non ha ancora provveduto a determinare il contingente di punti organico relativo all'anno corrente. Da ultimo, peraltro si rileva come ad oggi non sia stato ancora varato il decreto attuativo relativo alle modalità di determinazione dei punti organico 2014, benché il termine di relativa adozione era stato fissato al 30 giugno 2014. Infatti, l'art. 1, comma 9, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 (mille-proroghe 2014) aveva stabilito: "*per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo⁴, per il triennio 2014-2016, e' prorogato al 30 giugno 2014*".

Bari, 11 dicembre 2014.

F.to
Il Dirigente
(Dott. Sandro Spataro)

F.to
Il Rettore
(Prof. Antonio Felice Uricchio)

F.to
Il Direttore Generale
(Avv. Gaetano Prudente)

4)Le disposizioni di cui al presente articolo sono ridefinite, per gli anni successivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale.